

Quando la natura pubblica del contratto collettivo e il principio dello *iura novit curia* influenzano la qualificazione delle nuove difese in appello

di D. Bellini - 20 Giugno 2022

Con ordinanza n. 12113 del 13 aprile 2022 la Corte di Cassazione ribadisce che il contratto collettivo del pubblico impiego soggiace alla regola dello *iura novit curia*, che implica la conoscibilità della fonte collettiva, da parte del giudice, a prescindere dall'iniziativa delle parti. Nel riaffermare questo principio, il Supremo Collegio analizza un (possibile e) interessante corollario: non costituisce una eccezione nuova, ma una mera difesa, l'esplicazione in appello di argomentazioni non evidenziate in primo grado ma comunque discendenti dal contratto collettivo applicabile.

La fattispecie.

Alcuni dipendenti comunali – inquadrati nell'area D ed iscritti nell'elenco speciale degli avvocati – proponevano ricorso per chiedere la retribuzione di posizione e di risultato, come prevista dall'art. 10 del CCNL del 22.1.2004. La domanda veniva accolta dal giudice di prime cure.

In sede di gravame la decisione veniva riformata, anche sulla base della (nuova) valorizzazione, da parte dell'ente, dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 – neppure prodotto nella fase di prime cure – che non prevedeva alcun automatismo nel riconoscimento della retribuzione variabile, ma ne rimetteva comunque l'attribuzione alla contrattazione decentrata e ad un atto organizzativo dell'ente.

I lavoratori impugnavano la sentenza in Cassazione, evidenziando che il contratto collettivo sopra citato doveva essere prodotto nel giudizio di primo grado, e ciò in quanto «*non sarebbe applicabile il principio iura novit curia né invocabile l'orientamento, formatosi nella giurisprudenza di legittimità, sull'insussistenza di un onere di allegazione dei CCNL Pubblici*». Rilevavano al contempo l'inammissibilità dell'appello «*proposto dal Comune... in quanto incentrato su una disposizione contrattuale, l'art. 27 del CCNL 14.9.2000, che non era stata posta a fondamento della pretesa né aveva costituito oggetto di contraddittorio tra le parti*».

I ricorrenti, pertanto, non censuravano il comportamento processuale del Comune soltanto sul piano dell'omesso deposito di un contratto collettivo. Evidenziavano altresì l'introduzione, nel grado di appello, di una nuova difesa, idonea a mutare l'oggetto del contendere nel corso del giudizio.

La sentenza commentata.

Il Supremo Collegio disattende la difesa dei ricorrenti, rilevando che *«nel rito del lavoro la preclusione su una eccezione nuova sussiste solo nel caso in cui la stessa abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine»* e che *«non costituisce eccezione, bensì mera difesa, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto»*. Secondo la Cassazione, la verifica del diritto alle maggiorazioni economiche – previste dalla contrattazione collettiva -apparteneva comunque *«al thema decidendum della causa»* e per questo doveva essere verificata anche d'ufficio dal giudice.

L'esclusione di un mutamento dell'oggetto del contendere trova sostegno logico e normativo (anche) nel principio della conoscibilità *ex officio* del contratto collettivo del pubblico impiego, che soggiace, a differenza del contratto collettivo di diritto privato, al principio dello *iura novit curia*.

Quest'ultimo impone al giudice, a prescindere dalle istanze istruttorie delle parti, di individuare la normativa contrattuale applicabile alla materia controversa, e trova fondamento (anche) *«nella disposizione che «prevede la pubblicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali nella Gazzetta Ufficiale ... (art. 47, comma 8, del d. lgs. 165/2001)»*.

La Cassazione dà quindi continuità all'orientamento maggioritario secondo cui *«la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio... nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri»* (Cass. 9 marzo 2022, n. 7641; Corte App. Roma 18 gennaio 2022, in *One legale*).

In passato, in ogni caso, in riferimento al (diverso) tema della procedibilità del ricorso in Cassazione, alcune pronunce avevano affermato che l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi non è limitato ai soli contratti collettivi del settore privato, dovendo estendersi *«per la sua portata letterale e per le finalità perseguite dall'intervento normativo in cui la stessa è inserita, al complesso della contrattazione collettiva, ivi compresa quella del settore pubblico»* (Cass., 6 luglio 2009, n. 15815 secondo cui la disposizione normativa che prescrive l'improcedibilità per omesso deposito del contratto collettivo *«per il suo contenuto processuale e per la sua conseguente portata generale non formula alcuna distinzione ed introduce un onere documentale onnicomprensivo, facendo riferimento, secondo il senso letterale delle parole utilizzate, ad una nozione, quella di contratto o accordo collettivo, che risulta riferibile a tutti gli atti di autonomia collettiva, a prescindere dal settore – pubblico o privato – di riferimento»*).

Nella decisione commentata il principio dello *iura novit curia*, declinato al contratto collettivo del pubblico impiego, condiziona inevitabilmente il giudizio della Corte sulla configurabilità, o meno, di un mutamento dell'oggetto del contendere. La natura pubblica della fonte collettiva ha un peso decisivo nella qualificazione dalle argomentazioni sostenute in appello dall'ente quali *«mere difese»*, sempre ammesse, e non quali *«nuove eccezioni»*, in ogni caso precluse.

E così, nel diverso contesto del rapporto di lavoro privato, è stata ravvisata una domanda nuova, ed un «*mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato*» anche nel caso in cui «*tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano dedotti con una differente portata*» (Cass., 7 aprile 2010, n. 8342, nel caso di specie la S.C., nel rigettare il ricorso, rilevava che i ricorrenti in primo grado si erano limitati a dedurre, quale unica causa petendi, l'insensibilità dell'uso aziendale inserito nel contratto individuale rispetto alle modifiche peggiorative recate dalla contrattazione collettiva, mentre in appello ne avevano dedotto l'applicabilità in forza di clausola finale inserita nel contratto collettivo "d'ingresso" che riprendeva le condizioni di maggior favore previste dal contratto aziendale, così introducendo una domanda subordinata del tutto autonoma rispetto a quella principale in quanto fondata su fatti diversi richiedenti indagini differenti).

Diversamente, sempre nel settore privato, non è stata qualificata come mutamento della *causa petendi* la condotta processuale di un lavoratore che, avendo richiesto l'accertamento del superiore livello di inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente espletate, si era limitato in appello a modificare la qualificazione giuridica dei fatti, facendo riferimento, a sostegno della pretesa, ad una norma del contratto collettivo aziendale, invece che al contratto collettivo nazionale (Cass., 14 luglio 2000, n. 9401, nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la parte avesse sostenuto la rilevanza del contratto collettivo già in primo grado).

E così, i temi della diversa conoscibilità della normativa collettiva pubblica e privata, e quello della *mutatio libelli*, che operano in astratto su piani apparentemente distinti, finiscono in concreto per intersecarsi e condizionarsi reciprocamente, e con approdi diversi a seconda della natura pubblica o privata della fonte collettiva posta a fondamento della domanda. Finendo forse per condizionare anche la qualificazione di argomentazioni non esplicitate in primo grado quali «*mere difese*» o «*nuove eccezioni*».

Danilo Bellini, avvocato in Milano.

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 13 aprile 2022, n. 12113](#)